

Deliberazione 28 dicembre 2007, n. 346/07

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela: aggiornamento per il primo trimestre (gennaio-marzo 2008). Determinazione del corrispettivo unitario variabile CV^T di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 ottobre 2007 n. 277/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;
- il decreto del Ministro 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n.144/07;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 242/07 (di seguito: deliberazione n. 242/07);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2007, n. 323/07;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, in data 22 ottobre 2007, ricevuta dall’Autorità in data 23 ottobre 2007 (prot. n. 28761), con la quale è stato richiesto parere all’Autorità in merito ad uno schema di decreto di aggiornamento della procedura di emergenza ed è stato segnalato che lo stesso schema di decreto stabilisce la proroga al 30 novembre 2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto 11 settembre 2007;
- le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nn. 892; 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903 del 19 giugno 2007.

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- tale previsione conferma l’assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03;
- l’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità n. 277/07 ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2008 un corrispettivo unitario variabile CV^I , come maggiorazione al corrispettivo unitario variabile CV di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 166/05, rinviando la determinazione del valore a successivo provvedimento.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 79/07 l’Autorità:
 - a) ha rideterminato i criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l’1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;

- b) ha disposto, all'articolo 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;
- rispetto al valore definito nella deliberazione n. 242/07 l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.

Ritenuto che sia necessario:

- per il trimestre gennaio-marzo 2008, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione 242/07, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
- definire, con la stessa decorrenza dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale relativo al trimestre gennaio-marzo 2008, il valore del corrispettivo unitario variabile CV^l , come maggiorazione al corrispettivo unitario variabile CV di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 166/05

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2008 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

- 1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2008, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 138/03, aumentano di 0,0691 centesimi di euro/MJ (0,691 euro/GJ); tale aumento è pari a 2,6617 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 2

Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas

- 2.1 Il corrispettivo unitario variabile CV^l , di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07), è pari a 0,010439 €/GJ.

- 2.2 Di sostituire la formula relativa al QTV^k di cui all'articolo 6 comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 con la seguente:

$$QTV^k = 0,071908 \cdot \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \cdot CP_e^{stocc} + 1,813880 \cdot CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p + CV^I$$

(euro/GJ)

- 2.3 Di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del precedente comma 1 ed entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i valori di cui all'articolo 6, comma 5 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03.

Articolo 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

- 3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 gennaio 2008.

28 dicembre 2007

Il Presidente Alessandro Ortis